



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 aprile 2011 (20.04)
(OR .en)**

8526/11

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0165(COD)**

**CODEC 565
ASILE 26
PE 153**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale (rifusione)
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 4 - 7 aprile 2011)

I. INTRODUZIONE

La relatrice, Sylvie GUILLAME (S&D - FR) ha presentato, a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, una relazione contenente 96 emendamenti (emendamenti 1-96). Inoltre, il gruppo PPE ha presentato 19 emendamenti (emendamenti 100 - 118) e il gruppo Verts/ALE ha presentato 3 emendamenti (emendamenti 97 - 99).

II. DISCUSSIONE

La relatrice ha aperto la discussione, svoltasi il 4 aprile 2011 e:

- ha ricordato che la votazione del Parlamento sulla proposta costituirà un primo ma essenziale passo per quanto riguarda la direttiva sulle procedure che è stata la pietra angolare del pacchetto "asilo". Ha auspicato che possa essere mantenuta la scadenza del 2012 rammaricandosi tuttavia che le discussioni siano state bloccate in sede di Consiglio;

- ha invitato l'Europa a farsi carico della sua parte dell'onere attualmente sostenuto soprattutto dai paesi in via di sviluppo, che mancano dei mezzi necessari. In Europa occorrono norme chiare poiché quelle attuali non offrono una sufficiente tutela dei diritti dei richiedenti asilo e vi sono importanti divergenze tra gli Stati membri nel trattamento dei richiedenti asilo contrariamente al regolamento "Dublino II" che presuppone equivalenza tra le norme nazionali;
- ha appoggiato le proposte della Commissione per migliorare la qualità delle procedure di primo grado. Ciò costituirebbe un vantaggio per i richiedenti asilo, comporterebbe decisioni di migliore qualità e quindi un minor numero di ricorsi, una durata inferiore delle procedure generali e un minor numero di abusi - sfociando in tal modo a lungo termine in una riduzione dei costi;
- ha sottolineato nella relazione una serie di punti fondamentali: a) assistenza legale gratuita in primo grado, che costituisce una garanzia fondamentale per la qualità; b) migliore tutela delle persone vulnerabili e c) scadenze di ricorso più ambiziose per garantire un sistema di ricorso efficace e garanzie procedurali. Ha infine chiesto di elaborare un elenco comune di paesi terzi sicuri da adottare secondo la procedura di codecisione;
- ha concluso affermando che la relazione votata dovrebbe inviare un segnale forte alla Commissione e al Consiglio anche per quanto riguarda la necessità di un'armonizzazione verso norme più elevate.

Il Commissario Cecilia MALMSTROEM:

- ha ringraziato la relatrice ed ha fatto eco alle sue osservazioni sull'importanza della proposta quale pietra angolare del pacchetto "asilo". La votazione del Parlamento alimenterà la proposta riveduta che la Commissione presenterà nel prossimo futuro per imprimere nuovo slancio ai negoziati arenatisi in sede di Consiglio;
- si è espressa in favore dello stesso livello di trattamento per i richiedenti asilo nell'UE poiché le attuali differenze sono difficili da comprendere in un contesto in cui gli Stati membri hanno condiviso le medesime convenzioni internazionali e gli stessi valori europei;
- ha considerato fondamentale che le norme siano eque ed efficaci e pur prevenendo gli abusi rispettino i diritti fondamentali. Per conseguire tali obiettivi è indispensabile garantire la stessa elevata qualità delle decisioni in tutta l'UE;

- ha evidenziato alcuni emendamenti della relazione: gli aumenti del livello di garanzie, in particolare per i minori; l'introduzione di determinati motivi per accelerare le procedure; i concetti di paese sicuro (che considera molto ambiziosi) e l'assistenza legale gratuita (che ha definito un modo interessante per contribuire a risolvere una questione giuridica delicata);
- ha invitato tutte le parti a dimostrare di essere disposte a raggiungere un compromesso se si deve rispettare la scadenza del 2012 che figura nel programma di Stoccolma, ricordando che il 2012 è anche il 60° anniversario della convenzione di Ginevra.

Intervenendo a nome dei gruppi politici:

Monika HOHLMEIER (PPE-DE):

- ha ricordato alcuni punti chiave positivi del compromesso raggiunto in sede di commissione: assistenza legale gratuita; tutela dei minori; definizione dei richiedenti aventi esigenze particolari ed elenco dei paesi terzi sicuri;
- ha condiviso gli obiettivi di miglioramento della qualità delle procedure e di riduzione del numero di ricorsi a beneficio delle persone realmente perseguitate. È apertamente in favore di adeguate norme minime in tutti gli Stati membri. Tuttavia il testo della Commissione ed anche alcuni emendamenti hanno introdotto disposizioni che sono in contrasto con tali obiettivi, creando al contrario opportunità per ritardare il processo e persino abusare del sistema.

Claude MORAES (S&D - UK)

- ha affermato che nel contesto della crisi nell'Africa settentrionale e nel Mediterraneo vi è l'imperativo politico di completare il pacchetto "asilo" ed ha appoggiato la proposta del Comitato che ritiene sensibile ed efficace;
- ha sostenuto che la mancanza di una concentrazione degli sforzi nel trattamento iniziale dei casi di asilo e le conseguenti decisioni di scarsa qualità comportano costi maggiori e non inferiori per gli Stati membri;
- ha sottolineato che la discussione dovrebbe riguardare anche l'armonizzazione delle prassi nell'UE, attualmente troppo divergenti (riferendosi ad una "lotteria dell'asilo") e procedure eque ed efficaci indispensabili per chi fugge dalla persecuzione. Occorrerebbe riconoscere la responsabilità dell'UE nel rispettare gli obblighi internazionali nei confronti delle persone che chiedono protezione.

Nadja HIRSCH (ALDE - DE):

- ha espresso sostegno per i compromessi raggiunti ed ha convenuto che occorrerebbe inviare un chiaro segnale al Consiglio per quanto riguarda il rispetto della scadenza del 2012 ma anche riguardo alla disponibilità del Parlamento a negoziare;
- ha sottolineato che dovrebbe essere chiaro che il punto principale è quello di disporre di un sistema comune di asilo invece di questa specie di lotteria attuale;
- ha sottolineato gli aspetti della relazione che sono importanti per il suo gruppo: l'elenco comune dei paesi terzi sicuri; il perfezionamento delle procedure di primo grado che costituiranno anche un vantaggio per gli Stati membri e il miglioramento dei diritti dei minori.

Hélène FLAUTRE (Verts/EFA - FR):

- ha sostenuto il lavoro della relatrice e si è rammaricata per il divario esistente tra l'attuale sistema e un sistema europeo, divario in cui i diritti dei richiedenti asilo e la credibilità dell'Europa si stanno deteriorando;
- ha invitato il Consiglio a considerare l'opzione proposta dalla Commissione, rafforzata dalla relazione, di migliorare la qualità del processo decisionale di primo grado. Occorrerebbe ascoltare gli Stati membri aventi le migliori norme per la tutela dei richiedenti asilo.

Kyriacos TRIANTAPHYLIDIS (GUE/NGL - CY) ha espresso in generale il proprio appoggio alla relazione che prevede notevoli miglioramenti delle attuali procedure di asilo in Europa ed ha citato come esempio la migliore assistenza ai richiedenti asilo (il colloquio personale e la consulenza legale gratuita).

Gerard BATTEN (EFD - UK) ha dichiarato di essere contrario alla proposta, menzionando l'afflusso di persone risultante dalla crisi nell'Africa settentrionale come un'ulteriore crisi benefica che offre all'UE l'opportunità di estendere i suoi poteri e il suo dominio. L'asilo e l'immigrazione dovrebbero essere le decisioni sovrane dei singoli Stati.

Daniël van der STOEP (NI - NL) ha dichiarato che il suo partito (Partito della libertà) continua ad opporsi ad una politica comune di asilo in quanto l'asilo è una questione che sarebbe meglio affrontata a livello nazionale. Se dipendesse dall'Europa, le frontiere sarebbero completamente aperte a chi cerca fortuna e agli approfittatori, se questo non è già il caso. In un momento di maggiore afflusso, ottenere l'asilo dovrebbe essere reso più difficile, non più facile.

Altri oratori sono intervenuti sui seguenti punti:

- il diritto di asilo è uno dei principi chiave dei diritti umani. I richiedenti asilo non dovrebbero essere penalizzati né essere accolti con diffidenza ma aiutati ad ottenere i loro diritti umani fondamentali. L'Europa dovrebbe mostrare solidarietà con le persone che fuggono da paesi come la Libia ed essere pronta in futuro ad accogliere un maggior numero di rifugiati e a dotarsi di migliori procedure che comportino anche una migliore ripartizione degli oneri. (Tanja FAJON (S&D - SL));
- è necessario individuare un modo più efficace per trattare le domande di asilo e procedure più trasparenti per far sì che le persone che meritano l'asilo lo ottengano. Sono ugualmente necessarie disposizioni per impedire gli abusi nei confronti del sistema. (Georgios PAPANIKOLAOU (PPE - GR));
- alcuni Stati membri hanno espresso obiezioni sulle proposte e il Parlamento dovrebbe ascoltare attentamente i punti di vista degli Stati membri se non si vuole che il lavoro portato a termine non dia alcun risultato. (Jaroslav PAŠKA (EFD - SK)).

III. VOTAZIONE

Nella votazione, che ha avuto luogo in seduta plenaria il 6 aprile 2011, il Parlamento ha adottato 97 emendamenti (1 - 11, 13, 15 - 48, 50 - 56, 58 - 63, 65 - 71, 73 - 85, 87 - 96, 103, 105, 107 - 110, 113 e 117).

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota.

Riconoscimento e revoca della protezione internazionale *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale (rifusione) (COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD))

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0554),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, primo comma, punto 1), lettera d), e punto 2), lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0248/2009),
 - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 aprile 2010¹,
 - visto l'accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi²,
 - vista la sua risoluzione del 10 marzo 2009 sul futuro del sistema europeo comune di asilo³,
 - vista la lettera in data 2 febbraio 2010 della commissione giuridica alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,
 - visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0085/2011),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali oltre a quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,

¹ GU C 18 del 19.1.2011, pag. 85.

² GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

³ GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 10.

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) **Occorre** mobilitare le risorse del Fondo europeo per i rifugiati e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri diretti ad attuare le norme stabilite nella seconda fase del sistema comune europeo di asilo e a quegli Stati membri, in particolare, i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa, per lo più, della loro situazione geografica o demografica.

Emendamento

(8) **Risulta necessario** mobilitare le risorse del Fondo europeo per i rifugiati e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per fornire, **tra l'altro**, sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri diretti ad attuare le norme stabilite nella seconda fase del sistema comune europeo di asilo e a quegli Stati membri, in particolare, i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa, per lo più, della loro situazione geografica o demografica. **E' inoltre necessario, negli Stati membri che ricevono un numero di domande di asilo sproporzionato rispetto alle dimensioni della loro popolazione, mobilitare immediatamente un sostegno finanziario e amministrativo/tecnico, rispettivamente nel quadro del Fondo europeo per i rifugiati e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, al fine di consentire loro di conformarsi alla presente direttiva.**

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) La presente direttiva rispetta i diritti

Emendamento

(13) La presente direttiva rispetta i diritti

fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Essa mira in particolare a promuovere l'applicazione degli articoli 1, 18, 19, 21, 24 e 47 della Carta, e deve essere attuata di conseguenza.

fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Essa mira in particolare a promuovere l'applicazione degli **articoli** 1, **4**, 18, 19, 21, 24 e 47 della Carta, e deve essere attuata di conseguenza.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Gli Stati membri sono obbligati a rispettare pienamente il principio di non respingimento ("non-refoulement") e il diritto di asilo, che comprende l'accesso a una procedura di asilo per qualsiasi persona che desideri chiedere asilo e che rientri nella loro giurisdizione, incluse le persone poste sotto il controllo effettivo di un organismo dell'Unione europea o di uno Stato membro.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) È indispensabile che le decisioni in merito a tutte le domande di protezione internazionale siano adottate sulla base dei fatti e, in primo grado, da autorità il cui organico dispone di conoscenze adeguate *o* riceve la formazione necessaria in materia di asilo e di diritto dei rifugiati.

(15) È indispensabile che le decisioni in merito a tutte le domande di protezione internazionale siano adottate sulla base dei fatti e, in primo grado, da autorità il cui organico dispone di conoscenze adeguate *e* riceve la formazione necessaria in materia di asilo e di diritto dei rifugiati.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in

(18) Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in

quanto rifugiati a norma dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra ovvero persone ammissibili alla protezione sussidiaria, è opportuno che ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l'opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione, nonché disponga di *sufficienti* garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura. Inoltre, è opportuno che la procedura di esame di una domanda di protezione internazionale contempli di norma per il richiedente asilo almeno il diritto di rimanere in attesa della decisione dell'autorità accertante, la possibilità di ricorrere a un interprete per esporre la propria situazione nei colloqui con le autorità, la possibilità di comunicare con un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (*di seguito* "UNHCR") e con altre organizzazioni che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale, il diritto a un'appropriata notifica della decisione, corredata di una motivazione in fatto e in diritto, la possibilità di consultare un avvocato o altro consulente legale e il diritto di essere informato circa la sua posizione giuridica nei momenti decisivi del procedimento, in una lingua che è ragionevole supporre possa capire nonché, in caso di decisione negativa, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice .

quanto rifugiati a norma dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra ovvero persone ammissibili alla protezione sussidiaria, è opportuno che ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l'opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione, nonché disponga di garanzie procedurali *effettive* per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura. Inoltre, è opportuno che la procedura di esame di una domanda di protezione internazionale contempli di norma per il richiedente asilo almeno il diritto di rimanere in attesa della decisione *definitiva* dell'autorità accertante *e, in caso di decisione negativa, di disporre del tempo necessario per presentare un ricorso dinanzi a un giudice, per tutto il tempo autorizzato dal giudice competente*, la possibilità di ricorrere a un interprete per esporre la propria situazione nei colloqui con le autorità, la possibilità di comunicare con un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (*in prosieguo* "UNHCR") e con altre organizzazioni che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale, il diritto a un'appropriata notifica della decisione, corredata di una motivazione in fatto e in diritto, la possibilità di consultare un avvocato o altro consulente legale e il diritto di essere informato circa la sua posizione giuridica nei momenti decisivi del procedimento, in una lingua *a lui comprensibile o* che è ragionevole supporre possa capire nonché, in caso di decisione negativa, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Al fine di garantire l'effettivo accesso alla procedura di esame, i pubblici ufficiali

Emendamento

(19) Al fine di garantire l'effettivo accesso alla procedura di esame, i pubblici ufficiali

che per primi vengono a contatto con i richiedenti protezione internazionale e che sono in particolare incaricati della sorveglianza delle frontiere terrestri e marittime e delle verifiche di frontiera, *devono* ricevere le istruzioni e la formazione necessaria per riconoscere e *trattare* le domande di protezione internazionale. Essi *devono* essere in grado di dare ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi presenti sul territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri, che intendano chiedere la protezione internazionale, tutte le pertinenti informazioni sulle modalità e sulle sedi per presentare l'istanza. Ove tali persone si trovino nelle acque territoriali di uno Stato membro, è opportuno che siano sbarcate sulla terra ferma e che ne sia esaminata la domanda ai sensi della presente direttiva.

che per primi vengono a contatto con i richiedenti protezione internazionale e che sono in particolare incaricati della sorveglianza delle frontiere terrestri e marittime e delle verifiche di frontiera, *dovrebbero* ricevere le istruzioni e la formazione necessaria per riconoscere, *registrare e trasmettere all'autorità accertante* le domande di protezione internazionale. Essi *dovrebbero* essere in grado di dare ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi presenti sul territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri, che intendano chiedere la protezione internazionale, tutte le pertinenti informazioni sulle modalità e sulle sedi per presentare l'istanza. Ove tali persone si trovino nelle acque territoriali di uno Stato membro, è opportuno che siano sbarcate sulla terra ferma e che ne sia esaminata la domanda ai sensi della presente direttiva.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) È inoltre opportuno prevedere specifiche garanzie procedurali per le persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, le persone che hanno subito torture, stupri o altri gravi atti di violenza, *e* i disabili, così da creare i presupposti affinché accedano effettivamente alle procedure e possano presentare gli elementi richiesti per istruire la domanda di protezione internazionale.

Emendamento

(20) È inoltre opportuno prevedere specifiche garanzie procedurali per le persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, *le donne incinte*, le persone che hanno subito torture, stupri o altri gravi atti di violenza, *come le violenze per motivi di genere e le pratiche tradizionali dannose*, o i disabili, così da creare i presupposti affinché accedano effettivamente alle procedure e possano presentare gli elementi richiesti per istruire la domanda di protezione internazionale.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Nell'intento di garantire una sostanziale parità tra i richiedenti di entrambi i sessi, è opportuno che le procedure di esame siano sensibili alle specificità di genere. In particolare i colloqui personali andrebbero organizzati in modo da permettere ai richiedenti di entrambi i sessi che abbiano subito persecuzioni per motivi di genere di parlare delle esperienze passate. Occorre tenere debito conto della complessità delle domande con implicazioni di genere nelle procedure basate sui concetti di paese terzo sicuro e di paese di origine sicuro o sulla nozione di domanda reiterata.

Emendamento

(22) Nell'intento di garantire una sostanziale parità tra i richiedenti di entrambi i sessi, è opportuno che le procedure di esame siano sensibili alle specificità di genere. In particolare i colloqui personali andrebbero organizzati in modo da permettere ai richiedenti di entrambi i sessi che abbiano subito persecuzioni per motivi di genere di parlare delle esperienze passate, ***qualora lo richiedano, con un interlocutore dello stesso sesso, che abbia una formazione specifica in materia di colloqui riguardanti la persecuzione per motivi di genere.*** Occorre tenere debito conto della complessità delle domande con implicazioni di genere nelle procedure basate sui concetti di paese terzo sicuro e di paese di origine sicuro o sulla nozione di domanda reiterata.

Emendamento 9

**Proposta di direttiva
Considerando 24**

Testo della Commissione

(24) Le procedure di esame delle esigenze di protezione internazionale andrebbero organizzate in modo da consentire alle autorità ***competenti*** di procedere a un esame rigoroso delle domande di protezione internazionale.

Emendamento

(24) Le procedure di esame delle esigenze di protezione internazionale andrebbero organizzate in modo da consentire alle autorità ***accertanti*** di procedere a un esame rigoroso delle domande di protezione internazionale.

Emendamento 10

**Proposta di direttiva
Considerando 30**

Testo della Commissione

(30) Gli Stati membri dovrebbero esaminare tutte le domande nel merito, valutare cioè se al richiedente di cui trattasi è attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della

Emendamento

(30) Gli Stati membri dovrebbero esaminare tutte le domande nel merito, valutare cioè se al richiedente di cui trattasi è attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della

direttiva [.../.../CE] [direttiva qualifiche], salvo se altrimenti previsto dalla presente direttiva, in particolare se si può **ragionevolmente presumere** che un altro paese proceda all'esame o fornisca **sufficiente** protezione. In particolare, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di protezione internazionale *se il paese di primo asilo* ha concesso al richiedente lo status di rifugiato o ha altrimenti concesso **sufficiente** protezione e il richiedente sarà riammesso in detto paese.

direttiva [.../.../UE] [direttiva qualifiche], salvo se altrimenti previsto dalla presente direttiva, in particolare se si può **garantire** che un altro paese proceda all'esame o fornisca **una** protezione **effettiva**. In particolare, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di protezione internazionale *se un primo paese di asilo* ha concesso al richiedente lo status di rifugiato o ha altrimenti concesso **una** protezione **accessibile ed efficace** e il richiedente sarà riammesso in detto paese. ***Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal modo solo nei casi in cui il richiedente in questione sia sicuro nel paese terzo interessato.***

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Inoltre, per determinati paesi terzi europei che rispettano norme particolarmente elevate in materia di diritti dell'uomo e di protezione dei rifugiati, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di non procedere all'esame o all'esame completo delle domande di asilo dei richiedenti che entrano nel loro territorio in provenienza da detti paesi terzi europei.

Emendamento

soppresso

Emendamento 13

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) "richiedente con esigenze particolari": il richiedente che, per motivi di età, sesso, disabilità, **problemi psichici** o per le conseguenze di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o

Emendamento

d) "richiedente con esigenze particolari", il richiedente che, per motivi di età, sesso, **orientamento sessuale, identità di genere**, disabilità, **malattie fisiche o psichiche** o per le conseguenze di torture, stupri o altre

sessuale, ha bisogno di speciali garanzie per godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva;

forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, ha bisogno di speciali garanzie per godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva;

Emendamento 15

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera p ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

p ter) "nuovi fatti e circostanze", i fatti a sostegno dell'essenza stessa della domanda, che possono contribuire alla revisione di una decisione precedente.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) i richiedenti con esigenze particolari, quali definiti all'articolo 2, lettera d);

Emendamento 17

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) la consapevolezza di genere e la sensibilizzazione ai fattori trauma e età;

b) la consapevolezza di genere, ***l'orientamento sessuale*** e la sensibilizzazione ai fattori trauma e età, ***con particolare attenzione per i minori non accompagnati***;

Emendamento 18

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Ove sia designata un'autorità a norma

4. Ove sia designata un'autorità a norma

del paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché il relativo personale disponga delle conoscenze adeguate *o* riceva la formazione necessaria per ottemperare agli obblighi che ad esso incombono nell'applicazione della presente direttiva.

del paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché il relativo personale disponga delle conoscenze adeguate *e* riceva la formazione necessaria per ottemperare agli obblighi che ad esso incombono nell'applicazione della presente direttiva.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché colui che intende presentare istanza di protezione internazionale abbia un'effettiva possibilità di inoltrare la domanda all'autorità competente quanto prima.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché colui che intende presentare istanza di protezione internazionale abbia un'effettiva possibilità di inoltrare la domanda all'autorità competente quanto prima.
Qualora i richiedenti non possano inoltrare la loro domanda di persona, gli Stati membri garantiscono che un rappresentante legale possa farlo a loro nome.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di presentare domanda di protezione internazionale per proprio conto, ovvero tramite ***i genitori o altro familiare adulto.***

Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di presentare domanda di protezione internazionale per proprio conto – ***qualora il diritto nazionale gli riconosca la capacità di agire*** – ovvero tramite ***il suo rappresentante legale o il rappresentante autorizzato di quest'ultimo. In tutti gli altri casi si applica l'articolo 6, paragrafo 6.***

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione

c) i casi in cui si ritiene che la

Emendamento

soppresso

presentazione di una domanda di protezione internazionale costituisca anche la presentazione di una domanda di protezione internazionale per eventuali minori celibi o nubili.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione

8. Gli Stati membri dispongono che le guardie di frontiera, le forze di polizia, le autorità competenti per l'immigrazione e il personale dei centri di trattenimento ricevano le istruzioni e la formazione necessaria per **trattare** le domande di protezione internazionale. Se queste autorità sono designate autorità competenti a norma del paragrafo 1, le istruzioni comportano l'obbligo di registrare la domanda. Diversamente, le istruzioni comportano l'obbligo di trasmettere la domanda all'autorità competente per la registrazione, corredata di tutte le informazioni pertinenti.

Emendamento

8. Gli Stati membri dispongono che le guardie di frontiera, le forze di polizia, le autorità competenti per l'immigrazione e il personale dei centri di trattenimento ricevano le istruzioni e la formazione necessaria per **riconoscere, registrare e trasmettere** le domande di protezione internazionale. Se queste autorità sono designate autorità competenti a norma del paragrafo 1, le istruzioni comportano l'obbligo di registrare la domanda. Diversamente, le istruzioni comportano l'obbligo di trasmettere la domanda all'autorità competente per la registrazione, corredata di tutte le informazioni pertinenti.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale accedano ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, e ai centri di trattenimento, **sulla base di un accordo con le autorità competenti degli Stati membri.**

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni che prestano consulenza, assistenza **e/o rappresentanza legale** ai richiedenti protezione internazionale accedano **rapidamente** ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, e ai centri di trattenimento.

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono adottare norme che *dispongano* la presenza di tali organizzazioni nelle aree di cui al presente articolo.

Emendamento

Gli Stati membri possono adottare norme che *disciplinino* la presenza di tali organizzazioni nelle aree di cui al presente articolo, **a condizione che non limitino l'accesso dei richiedenti ai servizi di consulenza e assistenza.**

Emendamento 25

**Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia *preso* una decisione ***secondo le procedure di primo grado di cui al capo III***. Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno.

Emendamento

1. I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia *adottato* una decisione ***definitiva, anche nel caso in cui il richiedente presenti ricorso, e fintantoché il giudice competente non decida diversamente***. Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno.

Emendamento 26

**Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri possono estradare il richiedente in un paese terzo in conformità del paragrafo 2 soltanto se ***le autorità competenti hanno accertato che*** la decisione di estradizione non comporterà il "refoulement" diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali dello Stato membro.

Emendamento

3. Gli Stati membri possono estradare il richiedente in un paese terzo in conformità del paragrafo 2 soltanto se la decisione di estradizione non comporterà il "refoulement" diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali dello Stato membro, ***né esporrà il richiedente a un trattamento disumano o degradante al suo arrivo nel paese terzo.***

Emendamento 27

**Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera b**

Testo della Commissione

b) che pervengano da varie fonti

Emendamento

b) che pervengano da varie fonti

informazioni precise e aggiornate, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti e, ove occorra, nei paesi in cui questi hanno transitato, e che tali informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito, nonché del richiedente e del suo avvocato ove l'autorità accertante tenga conto di quelle informazioni per prendere la decisione ;

informazioni precise e aggiornate, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo **e le organizzazioni internazionali per la difesa dei diritti umani**, circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti e, ove occorra, nei paesi in cui questi hanno transitato, e che tali informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito, nonché del richiedente e del suo avvocato ove l'autorità accertante tenga conto di quelle informazioni per prendere la decisione;

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia una conoscenza *dei criteri* applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati;

Emendamento

c) che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia una conoscenza *delle norme* applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati **nonché in materia di diritti umani e abbia seguito il programma di formazione iniziale e successiva di cui all'articolo 4, paragrafo 1;**

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

d) che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia avuto istruzione e la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d'ordine medico, culturale, *di genere e* inerenti ai minori.

Emendamento

d) che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia avuto istruzione e la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d'ordine medico, culturale e inerenti ai minori, *al genere, alla fede religiosa o all'orientamento sessuale.*

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

d bis) che il richiedente e il suo avvocato abbiano accesso alle informazioni fornite dagli esperti di cui alla lettera d).

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri dispongono inoltre che la decisione con cui viene respinta una domanda riguardante lo status di rifugiato ovvero lo status di protezione sussidiaria sia corredata di motivazioni de jure e de facto e che il richiedente sia informato per iscritto dei mezzi per *impugnare tale decisione negativa*.

Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono inoltre che la decisione con cui viene respinta ***o accolta*** una domanda riguardante lo status di rifugiato ovvero lo status di protezione sussidiaria sia corredata di ***chiare*** motivazioni de jure e de facto e che, ***in caso di decisione negativa, nel momento in cui essa viene emanata*** il richiedente sia informato per iscritto dei mezzi per *impugnarla*.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Nel comunicare al richiedente una decisione negativa, gli Stati membri non sono tenuti a informarlo per iscritto dei mezzi per impugnare una decisione, qualora ne sia stata data comunicazione in precedenza per iscritto o per via elettronica, secondo i mezzi cui abbia accesso.

Emendamento

soppresso

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il paragrafo 3 non si applica quando la

Emendamento

4. Il paragrafo 3 non si applica quando la

divulgazione della situazione particolare di una persona ai familiari rischia di nuocere ai suoi interessi, segnatamente nei casi di persecuzione per motivi di genere o di età. In tali casi all'interessato è comunicata una decisione separata.

divulgazione della situazione particolare di una persona ai familiari rischia di nuocere ai suoi interessi, segnatamente nei casi di persecuzione per motivi di genere, **di orientamento sessuale, di identità di genere**, e/o di età. In tali casi all'interessato è comunicata una decisione separata.

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) il richiedente asilo è informato, in una lingua che è ragionevole supporre possa capire, della procedura da seguire e dei suoi diritti e obblighi durante il procedimento, nonché delle eventuali conseguenze di un mancato adempimento degli obblighi e della mancata cooperazione con le autorità. È informato in merito ai tempi e ai mezzi a sua disposizione per adempiere all'obbligo di addurre gli elementi di cui all'articolo 4 della direttiva [...]/.../CE] [direttiva qualifiche]. Tali informazioni sono fornite in tempo utile affinché il richiedente asilo possa far valere i diritti sanciti dalla presente direttiva e conformarsi agli obblighi descritti nell'articolo 12;

Emendamento

a) il richiedente asilo è informato, in una lingua che **capisce o** che è ragionevole supporre possa capire, della procedura da seguire e dei suoi diritti e obblighi durante il procedimento, nonché delle eventuali conseguenze di un mancato adempimento degli obblighi e della mancata cooperazione con le autorità. È informato in merito ai tempi e ai mezzi a sua disposizione per adempiere all'obbligo di addurre gli elementi di cui all'articolo 4 della direttiva [...]/.../UE] [direttiva qualifiche]. Tali informazioni sono fornite in tempo utile affinché il richiedente asilo possa far valere i diritti sanciti dalla presente direttiva e conformarsi agli obblighi descritti nell'articolo 12;

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) il richiedente asilo è informato dell'esito della decisione dell'autorità accertante in una lingua che è ragionevole supporre possa capire, quando non è assistito o rappresentato da un avvocato o altro consulente legale. Il richiedente è contestualmente informato dei mezzi per impugnare una decisione negativa a norma dell'articolo 10, paragrafo 2.

Emendamento

e) il richiedente asilo è informato dell'esito della decisione dell'autorità accertante in una lingua che **capisce o** che è ragionevole supporre possa capire, quando non è assistito o rappresentato da un avvocato o altro consulente legale. Il richiedente è contestualmente informato dei mezzi per impugnare una decisione negativa a norma dell'articolo 10, paragrafo 2.

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I richiedenti protezione internazionale **cooperano con le autorità competenti ai fini dell'accertamento dell'identità** e degli altri elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva [.../.../CE] [direttiva qualifiche]. Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti altri obblighi di cooperazione con le autorità competenti nella misura in cui detti obblighi siano necessari ai fini del trattamento della domanda.

Emendamento

1. I richiedenti protezione internazionale **hanno l'obbligo di collaborare a chiarire i fatti e di rivelare alle autorità competenti, nei limiti delle loro capacità fisiche e psicologiche, la propria identità, la propria nazionalità** e gli altri elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva [.../.../UE] [direttiva qualifiche]. **Se il richiedente non possiede un passaporto valido o un documento sostitutivo del passaporto, è tenuto a cooperare all'ottenimento di un documento di identità. Fintanto che il richiedente è autorizzato a soggiornare nello Stato membro durante l'esame della sua domanda di protezione internazionale, non è tenuto a entrare in contatto con le autorità del paese d'origine, se vi sia motivo di temere una persecuzione da parte di tale Stato.** Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti altri obblighi di cooperazione con le autorità competenti nella misura in cui detti obblighi siano necessari ai fini del trattamento della domanda.

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) le autorità competenti possano perquisire il richiedente e i suoi effetti personali, purché alla perquisizione provveda una persona dello stesso sesso;

Emendamento

d) le autorità competenti possano perquisire il richiedente e i suoi effetti personali, purché alla perquisizione provveda una persona dello stesso sesso, **che sia adeguata all'età e alla cultura del richiedente, nell'assoluto rispetto del principio della dignità umana e dell'integrità fisica e mentale;**

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

I. 1. Prima che l'autorità accertante decida, è data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale con una persona competente, a norma della legislazione nazionale, a svolgere tale colloquio. I colloqui sul merito di una domanda di protezione internazionale sono condotti esclusivamente da personale dell'autorità accertante.

Emendamento

1. Prima che l'autorità accertante decida, è data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, **in una lingua a lui comprensibile**, con una persona competente, a norma della legislazione nazionale, a svolgere tale colloquio. I colloqui **sull'ammissibilità e** sul merito di una domanda di protezione internazionale sono condotti esclusivamente da personale dell'autorità accertante.

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Gli Stati membri **possono stabilire** nel diritto interno i casi in cui a un minore è data facoltà di sostenere un colloquio personale.

Emendamento

Gli Stati membri **stabiliscono** nel diritto interno i casi in cui a un minore è data facoltà di sostenere un colloquio personale, **tenendo debitamente conto dell'interesse superiore del minore e dei suoi particolari bisogni**.

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'autorità **competente** reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In caso di dubbio, l'autorità **competente** consulta un medico per stabilire se tale stato è temporaneo o permanente.

Emendamento

b) l'autorità **accertante** reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In caso di dubbio, l'autorità **accertante** consulta un medico per stabilire se tale stato è temporaneo o permanente.

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Quando **lo Stato membro** non prevede la possibilità *per il richiedente* di un colloquio personale *a norma* della lettera b) oppure, ove applicabile, per la persona a carico, **devono essere compiuti ragionevoli sforzi** al **fine di consentire al** richiedente o alla persona a carico di produrre ulteriori informazioni.

Emendamento

Quando **l'autorità accertante** non prevede la possibilità di un colloquio personale *per il richiedente, in applicazione* della lettera b), oppure, ove applicabile, per la persona a carico, **l'autorità accertante consente** al richiedente o alla persona a carico di **rinvviare il colloquio personale e di** produrre ulteriori informazioni.

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La mancanza di un colloquio personale a norma del presente articolo non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di protezione internazionale.

Emendamento

soppresso

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza per tener conto del contesto personale **o** generale in cui nasce la domanda, **compresa** l'origine culturale, il sesso o la vulnerabilità del richiedente;

Emendamento

a) provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia **le qualifiche, la formazione e** la competenza per tener conto del contesto personale **e** generale in cui nasce la domanda, **compresi** l'origine culturale, il sesso, **l'orientamento sessuale, l'identità di genere** o la vulnerabilità del richiedente;

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) selezionano un interprete competente, idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona incaricata di condurre il colloquio. Il colloquio non deve svolgersi necessariamente nella lingua prescelta dal richiedente, se esiste un'altra lingua che capisce e nella quale è in grado di comunicare chiaramente. Se possibile gli Stati membri prevedono, su istanza del richiedente, un interprete del suo stesso sesso;

Emendamento

c) selezionano un interprete competente, idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona incaricata di condurre il colloquio, **e tenuto al rispetto di un codice di condotta che definisce i suoi diritti e i doveri**. Il colloquio non deve svolgersi necessariamente nella lingua prescelta dal richiedente, se esiste un'altra lingua che capisce e nella quale è in grado di comunicare chiaramente. Se possibile gli Stati membri prevedono, su istanza del richiedente, un interprete del suo stesso sesso;

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

e) provvedono affinché i colloqui con i minori siano condotti con modalità consone alla loro età.

Emendamento

e) provvedono affinché i colloqui con i minori siano condotti con modalità consone alla loro età **e da una persona in possesso delle conoscenze necessarie circa le esigenze specifiche e i diritti dei minori**.

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri *prendono* le *disposizioni* necessarie affinché, ai fini della visita medica di cui al paragrafo 2, siano disponibili perizie mediche imparziali e qualificate.

Emendamento

3. Gli Stati membri *adottano* le *misure* necessarie affinché, ai fini della visita medica di cui al paragrafo 2, siano disponibili perizie mediche imparziali e qualificate **e affinché si ricorra al tipo di visita medica meno invasivo allorché il richiedente è un minore**.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione

Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali

Emendamento

Diritto ***alla consulenza su aspetti procedurali e giuridici*** e all'assistenza e alla rappresentanza legali

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) prevedono ***l'assistenza legale*** gratuita nell'ambito delle procedure di cui al capo III. Questa comprende, come minimo, le informazioni sulla procedura con riguardo alla situazione particolare del richiedente e la spiegazione dei motivi di fatto e di diritto in caso di decisione negativa;

Emendamento

a) prevedono ***consulenza*** gratuita ***sugli aspetti procedurali e giuridici*** nell'ambito delle procedure di cui al capo III. Questa comprende, come minimo, le informazioni sulla procedura con riguardo alla situazione particolare del richiedente, ***la preparazione dei documenti procedurali necessari, la rappresentanza, anche durante il colloquio personale***, e la spiegazione dei motivi di fatto e di diritto in caso di decisione negativa; ***Detta consulenza può essere prestata da un organismo non governativo qualificato o da professionisti qualificati.***

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) soltanto ***rispetto agli*** avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dalla legislazione nazionale ad assistere e/o rappresentare i richiedenti protezione internazionale.

Emendamento

b) soltanto ***per i servizi forniti dagli*** avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dalla legislazione nazionale ad assistere e/o rappresentare i richiedenti protezione internazionale.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Quanto alle procedure di cui al capo V, gli Stati membri possono decidere di accordare assistenza e/o rappresentanza legali gratuite ai richiedenti, soltanto se queste sono necessarie per garantire loro un accesso effettivo alla giustizia. Gli Stati membri provvedono affinché l'assistenza e la rappresentanza legali di cui al presente paragrafo non siano oggetto di restrizioni arbitrarie.

Emendamento

Quanto alle procedure di cui al capo V, gli Stati membri possono decidere di accordare assistenza e/o rappresentanza legali gratuite ai richiedenti, soltanto se queste sono necessarie per garantire loro un accesso effettivo alla giustizia. Gli Stati membri provvedono affinché l'assistenza e la rappresentanza legali di cui al presente paragrafo non siano oggetto di restrizioni arbitrarie. ***Gli Stati membri possono accordare detta assistenza e/o rappresentanza legali soltanto se sussistono sufficienti ipotesi di esito positivo nell'esame giudiziario.***

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri ***possono acconsentire a che le*** organizzazioni non governative ***prestino*** assistenza e/o rappresentanza legali gratuite ai richiedenti protezione internazionale nell'ambito delle procedure di cui al capo III o al capo V.

Emendamento

5. Gli Stati membri ***consentono e agevolano alle*** organizzazioni non governative ***la prestazione di*** assistenza e/o rappresentanza legali gratuite ai richiedenti protezione internazionale nell'ambito delle procedure di cui al capo III o al capo V, e agevolano tale processo.

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri acconsentono a che al colloquio personale il richiedente possa farsi accompagnare da un avvocato o altro consulente legale autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione

Emendamento

3. Gli Stati membri acconsentono a che al colloquio personale il richiedente possa farsi accompagnare da un avvocato o altro consulente legale autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione

nazionale.

nazionale *o da un esperto qualificato.*

Emendamento 54

Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. In conformità dell'articolo 21 della direttiva [...]/.../UE] [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo (direttiva accoglienza)], gli Stati membri prevedono nel loro diritto nazionale procedure che consentono di verificare, sin dalla presentazione di una domanda di protezione internazionale, se il richiedente ha esigenze particolari, e anche di indicare la natura di tali esigenze.

Emendamento 55

Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'autorità accertante, ove ritenga che il richiedente abbia subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale di cui all'articolo 21 della direttiva [...]/.../CE] [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo (direttiva accoglienza)], concede all'interessato il tempo sufficiente e il sostegno necessario per prepararsi al colloquio personale sul merito della domanda.

2. L'autorità accertante, ove ritenga che il richiedente abbia subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale di cui all'articolo 21 della direttiva [...]/.../UE] [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo (direttiva accoglienza)], concede all'interessato il tempo sufficiente e il sostegno necessario per prepararsi al colloquio personale sul merito della domanda. ***Si presta particolare attenzione ai richiedenti che non hanno dichiarato il proprio orientamento sessuale dall'inizio.***

Emendamento 56

Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. *In conformità delle condizioni stabilite all'articolo 18, i richiedenti con esigenze particolari beneficiano di un'assistenza legale gratuita in tutti i procedimenti previsti dalla presente direttiva.*

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) provvedono affinché al rappresentante sia data la possibilità di informare il minore non accompagnato sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di informarlo su come prepararsi ad esso. Gli Stati membri provvedono affinché il rappresentante e/o l'avvocato o altro consulente legale autorizzato a norma della legislazione nazionale partecipino al colloquio e abbiano la possibilità di porre domande o formulare osservazioni, nel quadro stabilito dalla persona che conduce il colloquio.

Emendamento

b) provvedono affinché al rappresentante sia data la possibilità di informare il minore non accompagnato sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di informarlo su come prepararsi ad esso. Gli Stati membri provvedono affinché il rappresentante e/o l'avvocato o altro consulente legale autorizzato a norma della legislazione nazionale **o altro professionista qualificato** partecipino al colloquio e abbiano la possibilità di porre domande o formulare osservazioni, nel quadro stabilito dalla persona che conduce il colloquio.

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *Gli Stati membri possono astenersi dal nominare un rappresentante, se il minore non accompagnato:*

a) raggiungerà presumibilmente la maggiore età prima che sia presa una decisione in primo grado; oppure

b) è, o è stato, sposato.

Emendamento

soppresso

Emendamento 60

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) qualora il minore non accompagnato sia convocato a un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale a norma degli articoli 13, 14 e 15, tale colloquio sia condotto da una persona con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori;

Emendamento

a) qualora il minore non accompagnato sia convocato a un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale a norma degli articoli 13, 14 e 15, tale colloquio sia condotto da una persona con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni **e diritti** dei minori;

Emendamento 61

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) la decisione sulla domanda di asilo di un minore non accompagnato, *presa* dall'autorità accertante, sia preparata da un funzionario con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori.

Emendamento

b) la decisione sulla domanda di asilo di un minore non accompagnato, *adottata* dall'autorità accertante, sia preparata da un funzionario con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni **e diritti** dei minori.

Emendamento 62

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. ***Ai*** minori non accompagnati è concessa ***assistenza legale*** gratuita ***nell'ambito di tutte le procedure previste dalla presente direttiva***, alle condizioni di cui all'articolo 18.

Emendamento

4. ***Nell'ambito di tutte le procedure previste dalla presente direttiva***, ai minori non accompagnati ***e al loro rappresentante designato*** è concessa, alle condizioni di cui all'articolo 18, ***una consulenza gratuita sugli aspetti procedurali e sullo status giuridico durante*** le procedure previste dalla presente direttiva.

Emendamento 63

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri possono effettuare visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda di protezione internazionale, laddove, in base a sue dichiarazioni generali o altri elementi probatori, gli Stati membri continuino a nutrire dubbi circa l'età.

Emendamento

5. Gli Stati membri possono effettuare visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda di protezione internazionale, laddove, in base a sue dichiarazioni generali o altri elementi probatori, gli Stati membri continuino a nutrire dubbi circa l'età. ***Se tali dubbi persistono dopo la visita medica, qualsiasi decisione dovrebbe essere sempre favorevole al minore non accompagnato.***

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Le visite mediche sono effettuate nel pieno rispetto della dignità della persona e con i metodi meno invasivi.

Emendamento

Le visite mediche sono effettuate, nel pieno rispetto della dignità della persona e con i metodi ***più affidabili e*** meno invasivi, ***da medici qualificati e imparziali.***

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che ***capisce***, della possibilità che la loro età possa essere determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, così come le conseguenze cui va incontro il minore non accompagnato che si rifiuti di sottoporsi a visita medica;

Emendamento

a) il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che ***è ragionevole supporre possa capire***, della possibilità che la loro età possa essere determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, così come le conseguenze cui va incontro il minore non accompagnato che si rifiuti di sottoporsi a visita medica;

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) la decisione di respingere la domanda di protezione internazionale di un minore non accompagnato che ha rifiutato di sottoporsi alla visita medica non sia motivata **unicamente** da tale rifiuto.

Emendamento

c) la decisione di respingere la domanda di protezione internazionale di un minore non accompagnato che ha rifiutato di sottoporsi alla visita medica non sia motivata da tale rifiuto.

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 22 bis

Trattenimento di minori

Il trattenimento di minori è strettamente vietato in qualunque circostanza.

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nella misura in cui gli Stati membri prevedano la possibilità di un ritiro esplicito della domanda in virtù della legislazione nazionale, ove il richiedente protezione internazionale ritiri esplicitamente la domanda, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante *prenda* la decisione di sospendere l'esame ***ovvero di respingere la domanda.***

Emendamento

1. Nella misura in cui gli Stati membri prevedano la possibilità di un ritiro esplicito della domanda in virtù della legislazione nazionale, ove il richiedente protezione internazionale ritiri esplicitamente la domanda, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante *adotti* la decisione di sospendere l'esame ***e spieghi al richiedente le conseguenze del ritiro.***

Emendamento 103

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il richiedente **protezione internazionale** abbia implicitamente ritirato la domanda o rinunciato ad essa, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante prenda la decisione di sospendere l'esame.

Emendamento

1. Qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il richiedente **asilo** abbia implicitamente ritirato la domanda o rinunciato ad essa **senza un valido motivo**, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante adotta la decisione di sospendere l'esame **ovvero di respingere la domanda in base al fatto che il richiedente non ha accertato il suo diritto allo status di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE, ove il richiedente in questione, oltre ai predetti motivi:**

- **si sia rifiutato di collaborare,**
- **sia fuggito illegalmente,**
- **con tutta probabilità, non abbia diritto alla protezione internazionale o**
- **provenga da o sia transitato per un paese terzo sicuro ai sensi dell'articolo 38.**

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente che si ripresenta all'autorità competente dopo che è stata presa la decisione di sospendere l'esame di cui al paragrafo 1 del presente articolo, abbia il diritto di chiedere la riapertura del suo caso.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente che si ripresenta all'autorità competente dopo che è stata presa la decisione di sospendere l'esame di cui al paragrafo 1 del presente articolo, abbia il diritto di chiedere la riapertura del suo caso. **Nel quadro di una procedura d'asilo, la riapertura di un caso può essere richiesta una sola volta.**

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Articolo 26 – lettera b

Testo della Commissione

b) non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno

Emendamento

b) non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno

grave secondo modalità che potrebbero rivelare **direttamente** a tali responsabili che il richiedente ha presentato una domanda, e che potrebbero nuocere all'incolumità fisica del richiedente e delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese d'origine.

grave secondo modalità che potrebbero rivelare a tali responsabili che il richiedente ha presentato una domanda, e che potrebbero nuocere all'incolumità fisica del richiedente e delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese d'origine.

Emendamento 73

Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione

5. **Gli Stati membri** possono esaminare in via prioritaria una domanda di protezione internazionale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II:

Emendamento

5. **Le autorità accertanti** possono esaminare in via prioritaria una domanda di protezione internazionale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II:

Emendamento 74

Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

b) qualora il richiedente abbia esigenze *particolari*:

Emendamento

b) qualora il richiedente abbia esigenze *speciali, in particolare i minori non accompagnati*;

Emendamento 105

Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 6 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) il richiedente chiaramente non può essere considerato rifugiato o non può essergli riconosciuto lo status di rifugiato in uno Stato membro ai sensi della direttiva [...]/UE [direttiva qualifiche]; oppure

Emendamento 75

Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 6 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni chiaramente incoerenti, contraddittorie, improbabili, insufficienti o false, che rendono chiaramente non convincente la sua asserzione di essere stato oggetto di persecuzione di cui alla direttiva [.../.../UE] [direttiva qualifiché]; oppure

Emendamento 107

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 6 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d ter) il richiedente ha reiterato la domanda di asilo senza addurre chiaramente nuovi elementi pertinenti in merito alle sue condizioni personali o alla situazione nel suo paese d'origine; oppure

Emendamento 108

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 6 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d quater) il richiedente, senza un valido motivo e pur avendo avuto la possibilità di presentare la domanda in precedenza, ha ommesso di farlo; oppure

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 6 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) la domanda è stata presentata da un minore non coniugato cui si applica l'articolo 6, paragrafo 7, lettera c), dopo che una decisione abbia respinto la domanda dei genitori o del genitore

soppresso

responsabili del minore e non siano stati adottati nuovi elementi pertinenti rispetto alle particolari circostanze del minore o alla situazione nel suo paese d'origine; oppure

Emendamento 109

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 6 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) il richiedente, senza un valido motivo, non ha adempiuto all'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e degli altri elementi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva [.../.../UE] [direttiva qualifiche] o all'articolo 12, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a), b) e c), e all'articolo 24, paragrafo 1, della presente direttiva; oppure

Emendamento 110

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 6 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f ter) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio dello Stato membro o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e, senza un valido motivo, non si è presentato alle autorità e/o non ha presentato la domanda d'asilo quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso; oppure

Emendamento 77

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 6 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f quater) il richiedente può per gravi motivi essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale dello Stato membro o il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di

Emendamento 78

Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Il fatto che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata dopo l'ingresso irregolare nel territorio ovvero alla frontiera, comprese le zone di transito, così come l'assenza di documenti o l'uso di documenti falsificati, non comporta di per sé il ricorso a una procedura di esame accelerata.

Emendamento

9. Il fatto che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata dopo l'ingresso irregolare nel territorio ovvero alla frontiera, comprese le zone di transito, così come l'assenza di documenti **al momento dell'ingresso** o l'uso di documenti falsificati, non comporta di per sé il ricorso a una procedura di esame accelerata.

Emendamento 79

Proposta di direttiva Articolo 28

Testo della Commissione

Fatto salvo l'articolo 23, gli Stati membri ritengono infondata una domanda di protezione internazionale solo se l'autorità accertante ha stabilito che al richiedente non è attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva [.../.../CE] [direttiva qualifiche].

Emendamento

Gli Stati membri ritengono infondata una domanda di protezione internazionale solo se l'autorità accertante ha stabilito che al richiedente non è attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva [.../.../UE] [direttiva qualifiche].

Emendamento 80

Proposta di direttiva Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Prima di decidere dell'inammissibilità di una domanda, gli Stati membri consentono al richiedente di esprimersi in ordine all'applicazione dei motivi di cui all'articolo 29 alla sua situazione particolare. A tal fine, **gli Stati membri organizzano** un colloquio personale

Emendamento

1. Prima di decidere dell'inammissibilità di una domanda, gli Stati membri consentono al richiedente di esprimersi in ordine all'applicazione dei motivi di cui all'articolo 29 alla sua situazione particolare. A tal fine, **l'autorità accertante organizza** un colloquio personale

sull'ammissibilità della domanda. Gli Stati membri possono derogare soltanto ai sensi dell'articolo 36 in caso di domanda reiterata.

sull'ammissibilità della domanda. Gli Stati membri possono derogare soltanto ai sensi dell'articolo 36 in caso di domanda reiterata.

Emendamento 81

Proposta di direttiva

Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché il funzionario dell'autorità accertante che conduce il colloquio sull'ammissibilità della domanda non sia in uniforme.

Emendamento 82

Proposta di direttiva

Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) goda altrimenti di protezione **sufficiente** in detto paese, tra cui il fatto di beneficiare del principio di non *refoulement*,

b) goda altrimenti di **una** protezione **effettiva** in detto paese, tra cui il fatto di beneficiare del principio di non *respingimento*,

Emendamento 83

Proposta di direttiva

Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Nell'applicare il concetto di paese di primo asilo alle circostanze particolari di un richiedente protezione internazionale gli Stati membri **possono tener** conto dell'articolo 32, paragrafo 1.

Nell'applicare il concetto di paese di primo asilo alle circostanze particolari di un richiedente protezione internazionale gli Stati membri **tengono** conto dell'articolo 32, paragrafo 1. **Il richiedente è autorizzato a impugnare l'applicazione del concetto di paese di primo asilo a motivo del fatto che detto paese non è sicuro nella sua situazione particolare.**

Emendamento 84

Proposta di direttiva

Articolo 32

Articolo 32

soppresso

Concetto di paese terzo sicuro

1. Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese terzo sicuro solo se le autorità competenti hanno accertato che una persona richiedente protezione internazionale nel paese terzo in questione riceverà un trattamento conforme ai seguenti criteri:

a) non sussistono minacce alla sua vita ed alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale;

b) non sussiste il rischio di danno grave definito nella direttiva [...]/../CE] [direttiva qualifiche];

c) è rispettato il principio di “non refoulement” conformemente alla convenzione di Ginevra;

d) è osservato il divieto di allontanamento in violazione del diritto a non subire torture né trattamenti crudeli, disumani o degradanti, sancito dal diritto internazionale; e

e) esiste la possibilità di chiedere lo status di rifugiato e, per chi è riconosciuto come rifugiato, ottenere protezione in conformità della convenzione di Ginevra.

2. L'applicazione del concetto di paese terzo sicuro è subordinata alle norme stabilite dalla legislazione nazionale, comprese:

a) norme che richiedono un legame tra la persona richiedente protezione internazionale e il paese terzo in questione, secondo le quali sarebbe ragionevole per detta persona recarsi in tale paese;

b) norme sul metodo mediante il quale le autorità competenti accertano che il concetto di paese terzo sicuro può essere applicato a un determinato paese o a un determinato richiedente. Tale metodo

comprende l'esame caso per caso della sicurezza del paese per un determinato richiedente e/o la designazione nazionale dei paesi che possono essere considerati generalmente sicuri;

c) norme conformi al diritto internazionale per accertare, con un esame individuale, se il paese terzo interessato sia sicuro per un determinato richiedente e che consentano almeno al richiedente di impugnare l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro a motivo del fatto che quel paese terzo non è sicuro nella sua situazione particolare. Al richiedente è altresì data la possibilità di contestare l'esistenza di un legame con il paese terzo ai sensi della lettera a)

Quando applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri:

3. Quando applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri:

a) ne informano il richiedente; e

b) gli forniscono un documento con il quale informano le autorità del paese terzo, nella lingua di quest'ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito.

4. Se il paese terzo non concede al richiedente protezione internazionale l'ingresso nel suo territorio, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.

5. Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione a quali paesi è applicato il concetto in questione a norma del presente articolo.

Emendamento 85

**Proposta di direttiva
Articolo 33**

Articolo 33

soppresso

**Designazione nazionale dei paesi terzi
quali paesi di origine sicuri**

- 1. Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che consenta, a norma dell'allegato II, di designare a livello nazionale paesi di origine sicuri ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale . .**
- 2. Gli Stati membri provvedono affinché la situazione nei paesi terzi designati sicuri conformemente al presente articolo sia oggetto di revisione periodica.**
- 3. La valutazione volta ad accertare che un paese è un paese di origine sicuro a norma del presente articolo si basa su una serie di fonti di informazioni, comprese in particolare le informazioni fornite da altri Stati membri, dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.**
- 4. Gli Stati membri notificano alla Commissione i paesi designati quali paesi di origine sicuri a norma del presente articolo.**

Emendamento 87

Proposta di direttiva

Articolo 35 – paragrafo 1

1. Se una persona che ha chiesto protezione internazionale in uno Stato membro rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello stesso Stato membro, questi esamina le ulteriori dichiarazioni o gli elementi della domanda reiterata nell'ambito dell'esame della precedente domanda o dell'esame della decisione in fase di revisione o di ricorso, nella misura in cui **le** autorità **competenti possano** tenere conto e prendere in considerazione tutti gli

1. Se una persona che ha chiesto protezione internazionale in uno Stato membro rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello stesso Stato membro, questi esamina le ulteriori dichiarazioni o gli elementi della domanda reiterata nell'ambito dell'esame della precedente domanda o dell'esame della decisione in fase di revisione o di ricorso, nella misura in cui **l'**autorità **accertante possa** tenere conto e prendere in considerazione tutti gli

elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda reiterata in tale ambito.

elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda reiterata in tale ambito.

Emendamento 88

Proposta di direttiva

Articolo 35 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri possono decidere di procedere ad un ulteriore esame della domanda solo se il richiedente, senza alcuna colpa, non è riuscito a far valere, nel procedimento precedente, la situazione esposta nei paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, in particolare esercitando il suo diritto a un ricorso effettivo a norma dell'articolo 41.

Emendamento

soppresso

Emendamento 113

Proposta di direttiva

Articolo 35 – paragrafo 8 – comma 1 – frase introduttiva

Testo della Commissione

8. Se, a seguito di una decisione definitiva che dichiara inammissibile una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera d), ovvero di una decisione definitiva che respinge una domanda reiterata in quanto infondata, l'interessato presenta nuova domanda di protezione internazionale nello stesso Stato membro prima che sia eseguita la decisione di rimpatrio, lo Stato membro può:

Emendamento

8. Se, una volta che il procedimento attinente alla domanda iniziale è stato concluso a norma del paragrafo 2, l'interessato presenta nuova domanda di protezione internazionale nello stesso Stato membro prima che sia eseguita la decisione di rimpatrio, e se la nuova domanda non dà luogo a un esame ulteriore a norma del presente articolo, lo Stato membro può:

Emendamento 89

Proposta di direttiva

Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) dell'ammissibilità delle domande ivi presentate; e/o

Emendamento

a) dell'ammissibilità, **ai sensi dell'articolo 29**, delle domande ivi presentate; e/o

Emendamento 90

Proposta di direttiva

Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione nell'ambito delle procedure di cui al paragrafo 1 sia presa entro un termine ragionevole. Se la decisione non è stata presa entro un termine di quattro settimane, il richiedente è ammesso nel territorio dello Stato membro, affinché la sua domanda di asilo sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione nell'ambito delle procedure di cui al paragrafo 1 sia presa entro un termine ragionevole. Se la decisione non è stata presa entro un termine di quattro settimane, il richiedente è ammesso nel territorio dello Stato membro, affinché la sua domanda di asilo sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva. ***L'arresto dei richiedenti alla frontiera o nelle zone di transito degli Stati membri è assimilabile a un trattenimento di cui all'articolo 22.***

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 38

Testo della Commissione

Concetto di paesi terzi ***europei*** sicuri

1. Gli Stati membri possono prevedere che l'esame della domanda di asilo e della sicurezza del richiedente stesso relativamente alle sue condizioni specifiche, secondo quanto prescritto al capo II, non abbia luogo o non sia condotto esaurientemente nei casi in cui un'autorità competente abbia stabilito, in base agli elementi disponibili, che il richiedente protezione internazionale sta cercando di entrare o è entrato illegalmente nel suo territorio da un paese terzo sicuro a norma del paragrafo 2.

2. Un paese terzo può essere considerato paese terzo sicuro ai fini del ***paragrafo 1***, se:

a) ha ratificato e osserva la convenzione di

Emendamento

Concetto di paesi terzi sicuri

1. Un paese terzo può essere considerato paese terzo sicuro, se nel paese terzo in questione la persona richiedente protezione internazionale sarà trattata in conformità dei principi e delle condizioni seguenti:

a) non sussistono minacce alla sua vita ed alla sua libertà per ragioni di razza,

Ginevra senza limitazioni geografiche;

b) dispone di una procedura di asilo prescritta per legge; e

c) *ha ratificato la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ne rispetta le disposizioni, comprese le norme riguardanti i rimedi effettivi.*

3. Gli Stati membri interessati *stabiliscono* nel diritto interno le modalità di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 e le conseguenze di decisioni adottate a norma delle disposizioni stesse, in conformità del principio di "non refoulement", prevedendo altresì le eccezioni all'applicazione del presente articolo per motivi umanitari o politici o di diritto internazionale.

religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale;

b) *non sussiste il rischio di danno grave definito nella direttiva [...]/.../UE] [direttiva qualifiche];*

c) *è rispettato il principio di non respingimento conformemente alla convenzione di Ginevra;*

d) *è rispettato il divieto di allontanamento, in violazione del diritto a non subire torture né trattamenti crudeli, disumani o degradanti, sancito dal diritto internazionale;*

e) *esiste la possibilità di chiedere lo status di rifugiato o un'altra forma di protezione complementare comparabile a quella accordata a norma della [direttiva ...]/.../UE] [la direttiva qualifiche] e, ove tale status o protezione sia riconosciuta, di ottenere una protezione comparabile a quella accordata a norma della [direttiva ...]/.../UE] [la direttiva qualifiche];*

f) *ha ratificato e osserva la convenzione di Ginevra senza limitazioni geografiche;*

g) *dispone di una procedura di asilo prescritta per legge; e*

h) *è stato designato tale dal Consiglio e dal Parlamento in conformità del paragrafo 2.*

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano o modificano un elenco comune di paesi terzi considerati paesi terzi sicuri ai fini del paragrafo 1.

3. Gli Stati membri interessati *adottano* nel diritto interno le modalità di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 *e delle norme che stabiliscono:*

a) un legame tra la persona richiedente protezione internazionale e il paese terzo in questione, in virtù del quale sarebbe ragionevole per detta persona recarsi in tale paese;

b) un metodo mediante il quale le autorità competenti accertano che il concetto di paese terzo sicuro possa essere applicato a un determinato paese o a un determinato richiedente. Tale metodo comprende la valutazione su base individuale della sicurezza del paese per un determinato richiedente;

c) norme conformi al diritto internazionale per accertare, con valutazione su base individuale, se il paese terzo interessato sia sicuro per un determinato richiedente e che consentano almeno al richiedente di impugnare l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro a motivo del fatto che quel paese terzo non è sicuro date le, sue particolari circostanze. Al richiedente è altresì data la possibilità di ricorrere per contestare l'esistenza di un legame con il paese terzo ai sensi della lettera a).

4. Quando applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri interessati:

a) ne informano il richiedente; e

b) gli forniscono un documento con il quale informano le autorità del paese terzo, nella lingua di quest'ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito.

5. Se il paese terzo non riammette il richiedente asilo, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.

4. Quando applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri interessati ne informano il richiedente.

5. Se il paese terzo non riammette il richiedente asilo, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.

5 bis. Gli Stati membri non stilano elenchi nazionali di paesi di origine sicuri né elenchi nazionali di paesi terzi sicuri.

Emendamento 92

Proposta di direttiva

Articolo 41 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri prevedono termini **ragionevoli** e le altre norme necessarie per l'esercizio, da parte del richiedente, del diritto ad un ricorso effettivo di cui al paragrafo 1.

Emendamento

4. Gli Stati membri prevedono termini **minimi** e le altre norme necessarie per l'esercizio, da parte del richiedente, del diritto ad un ricorso effettivo di cui al paragrafo 1.

Emendamento 93

Proposta di direttiva

Articolo 41 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

I termini prescritti non rendono eccessivamente difficile o impossibile l'accesso dei richiedenti a un ricorso effettivo *di cui* al paragrafo 1. Gli Stati membri possono altresì disporre il riesame d'ufficio delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 37.

Emendamento

Gli Stati membri fissano un termine minimo di quarantacinque giorni lavorativi durante i quali i richiedenti possono esercitare il loro diritto ad un ricorso effettivo. Per i richiedenti soggetti alla procedura accelerata di cui all'articolo 27, paragrafo 6, gli Stati membri prevedono un termine minimo di trenta giorni lavorativi. I termini prescritti non rendono eccessivamente difficile o impossibile l'accesso dei richiedenti a un ricorso effettivo *conformemente* al paragrafo 1. Gli Stati membri possono altresì disporre il riesame d'ufficio delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 37.

Emendamento 94

Proposta di direttiva

Articolo 41 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

6. Nel caso di decisione adottata con procedura accelerata a norma dell'articolo 27, paragrafo 6, o di decisione di ritenere inammissibile la domanda a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera d), e ***ove*** la legislazione nazionale non *preveda* il diritto di restare nello Stato membro in

Emendamento

6. Nel caso di decisione adottata con procedura accelerata a norma dell'articolo 27, paragrafo 6, o di decisione di ritenere inammissibile la domanda a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera d), e ***se, in queste fattispecie,*** la legislazione nazionale non *prevede* il diritto di restare

attesa dell'esito del procedimento, il giudice è competente a decidere, su istanza del richiedente o d'ufficio, se autorizzare o meno la permanenza nel territorio dello Stato membro.

nello Stato membro in attesa dell'esito del procedimento, il giudice è competente a decidere, su istanza del richiedente o d'ufficio, se autorizzare o meno la permanenza nel territorio dello Stato membro.

Emendamento 117

Proposta di direttiva Articolo 41 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Gli Stati membri consentono al richiedente di rimanere nel territorio in attesa dell'esito della procedura di cui al paragrafo 6.

Emendamento

7. Gli Stati membri consentono al richiedente di rimanere nel territorio in attesa dell'esito della procedura di cui al paragrafo 6; ***può essere prevista un'eccezione per le domande reiterate che non danno luogo a un esame ulteriore a norma degli articoli 35 e 36, se è stata presa una decisione di rimpatrio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE e per le decisioni adottate nel quadro della procedura di cui all'articolo 38 ove la legislazione nazionale lo preveda.***

Emendamento 95

Proposta di direttiva Articolo 45

Testo della Commissione

Entro il [...], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri, proponendo *all'occorrenza* le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione utile ai fini della relazione. Dopo la prima relazione la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri almeno ogni ***cinque anni***.

Emendamento

Entro il [...], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione ***e sul costo finanziario*** della presente direttiva negli Stati membri, proponendo le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione ***e dato finanziario*** utile ai fini della relazione. Dopo la prima relazione la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri almeno ogni ***due anni***.

Emendamento 96

Proposta di direttiva

Articolo 46 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 27, paragrafo 3 entro [3 anni dalla data del recepimento]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 27, paragrafo 3, entro [**due** anni dalla data del recepimento]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.